



SENT. 15/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Domenico GUZZI Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere-relatore

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in materia di responsabilità amministrativa, iscritti al n. **61079**
del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n.
486/2023, depositata in data 10 luglio 2023;

promossi da

1) FIUMICINO TRIBUTI s.p.a., P.IVA 05904071007, in persona
dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. Pino Colone,
con sede legale in Fiumicino (RM), in piazza C.A. Dalla Chiesa, n.
10, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Francario (c.f.
FRNFBA59H07B519R), elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Roma piazza Paganica, n. 13 (pec
fabiofrancario@ordineavvocatiroma.org)

		SENT. 15/2025	
		[APPELLANTE]	
	2) MASTROFINI Marta , nata a Marino (Rm) il 30/5/1975, (c.f.		
	MSTMRT75E70E958V), rappresentata e difesa dagli avv.ti		
	Antonio Martini e Fabio Pontesilli, elettivamente domiciliata		
	presso il loro studio, sito in Roma in corso Trieste, n. 109, con		
	domicilio digitale eletto all'indirizzo pec		
	martini.studiomartini@legalmail.it;		
	[APPELLANTE INCIDENTALE]		
	<u>contro</u>		
	PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del		
	Procuratore generale p.t.		
	PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione		
	giurisdizionale regionale per il Lazio, in persona del Procuratore		
	regionale p.t.;		
	VISTI gli atti di appello.		
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.		
	UDITI , nell'udienza del 17 settembre 2024, con l'assistenza del segretario,		
	dott. Giovanni Luca Triolo, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l'avv. Fabio		
	Francario, in rappresentanza di FIUMICINO TRIBUTI s.p.a., l'avv. Antonio		
	Martini, in rappresentanza di MASTROFINI Marta, ed il Pubblico ministero,		
	v.p.g. Arturo Iadecola.		
	FATTO		
	Con la sentenza n. 486/2023, depositata in data 10/7/2023 e notificata in data		
	17/7/2023, la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio definiva il		
	giudizio di responsabilità amministrativa promosso nei confronti della		
	2		

		SENT. 15/2025	
	FIUMICINO TRIBUTI s.p.a. e di MASTROFINI Marta, all'epoca dei fatti		
	Direttore generale della medesima società, in relazione al danno erariale		
	asseritamente patito dal Comune di Fiumicino in conseguenza della		
	maturazione della prescrizione del diritto alla riscossione coattiva delle		
	contravvenzioni per violazioni al codice della strada dell'anno 2009,		
	complessivamente ammontanti ad € 11.963.666,00.		
	Più in dettaglio, all'esito di una complessa istruttoria, nel corso della quale		
	l'originario percorso investigativo intrapreso con l'ausilio della Guardia di		
	Finanza (volto ad accertare l'eventuale responsabilità dell'agente della		
	riscossione per la mancata gestione dei ruoli trasmessi) era stato rimodulato in		
	seguito all'emersione di nuovi spunti di indagine (mancata trasmissione dei		
	ruoli all'agente della riscossione), la Procura regionale assumeva che la		
	FIUMICINO TRIBUTI s.p.a. - società con la quale il Comune di Fiumicino,		
	socio di maggioranza assoluta della stessa (con una partecipazione del 51%),		
	aveva stipulato un <i>«contratto di noleggio, installazione, gestione e</i>		
	<i>manutenzione di postazioni digitali fisse atte all'accertamento ed al</i>		
	<i>rilevamento delle infrazioni alle norme della circolazione e per la gestione</i>		
	<i>del procedimento sanzionatorio per violazioni al codice della strada»</i> - avesse		
	omesso di trasmettere all'agente della riscossione (Equitalia) i ruoli esecutivi		
	delle sanzioni per violazioni del codice della strada, relative all'annualità		
	2009.		
	Pertanto, constatato che era maturata la prescrizione del diritto a riscuotere		
	coattivamente le contravvenzioni, riteneva che tale inadempimento avesse		
	comportato, per l'ente, una ingente perdita patrimoniale, di consistenza pari		
	all'ammontare dei crediti prescritti.		
	3		

Pertanto, l'Organo requirente, nell'asserito presupposto che tra il Comune e la società fosse ravvisabile un rapporto di servizio in grado di radicare la giurisdizione della Corte dei conti e che tale rapporto coinvolgesse, per il peculiare modo in cui si era articolata la vicenda, anche il Direttore generale della medesima società, ipotizzava a carico dei due soggetti una concorrente responsabilità, a titolo di colpa grave, ripartita in misura omogenea (ciascuno per il 50% dell'intero).

Il primo giudice, preliminarmente, rigettava l'eccezione di prescrizione che i convenuti avevano sollevato asserendo che il termine quinquennale era iniziato a decorrere a far data dal 16/4/2015, momento nel quale era stata effettuata la segnalazione di anomalie nelle procedure di riscossione da parte del Comune e che, quindi, la notifica dell'invito a dedurre, primo atto cui avrebbe potuto essere annessa valenza interruttiva, effettuata nell'aprile 2022, era intempestiva.

La Corte territoriale riteneva, invece, l'iniziativa della Procura regionale solertemente intrapresa, affermando che vi erano state condotte, integranti gli estremi del doloso occultamento, che avevano obiettivamente precluso la percepibilità del danno. Sicché solo all'esito delle indagini della Guardia di Finanza, compendiate nella relazione trasmessa il 16/2/2018, aveva avuto luogo la scoperta del danno ed erano divenute attivabili le iniziative a tutela del credito erariale.

Il primo giudice, poi, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione che era stata sollevata dalla difesa della FIUMICINO TRIBUTI S.p.a. sull'assunto che venisse in rilievo l'esigenza di accertare la falsità di atti pubblici, scritture private o altri documenti attraverso un sindacato pregiudiziale rimesso

	SENT. 15/2025	
	all'autorità giudiziaria ordinaria con l'istituto della querela di falso ex artt. 221	
	c.p.c.	
	Al riguardo, la Corte rilevava che, in assenza del deposito dei documenti	
	originali, non emergeva l'esigenza di accertare l'autenticità degli atti	
	(sicuramente di competenza del giudice ordinario), ma solo, a fronte degli	
	specifici rilievi della Procura regionale, quella di effettuare valutazioni circa	
	l'efficacia probante delle copie depositate dalle difese, aspetto rientrante nella	
	potestà cognitiva del giudice contabile, in base all'art. 95 c.g.c., e costituente	
	scrutinio nel merito della domanda.	
	Ancora, riteneva infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, che la	
	difesa della MASTROFINI aveva sollevato sull'assunto che non erano state	
	confutate le deduzioni difensive formulate nella fase istruttoria.	
	A tanto perveniva rilevando, in fatto, che le deduzioni difensive erano state	
	puntualmente analizzate e, in diritto, che non sussisteva alcun onere né,	
	tantomeno, alcun obbligo, del Pubblico ministero, di confutazione delle tesi	
	prospettate nelle memorie difensive depositate dopo la notifica dell'invito a	
	dedurre.	
	Infine, concludendo la valutazione delle questioni di rito, il primo giudice	
	rigettava l'eccezione di nullità della citazione che la MASTROFINI aveva	
	articolato sull'assunto che difettesse la prova del danno, evidenziando che tale	
	profilo atteneva al merito e rilevava solo ai fini della valutazione della	
	fondatezza o meno della pretesa risarcitoria.	
	Con riferimento al merito, la Sezione territoriale reputava l'azione solo	
	parzialmente accoglibile e, segnatamente, sussistente la responsabilità	
	amministrative sia della società che del suo esponente aziendale dell'epoca	
	5	

per un danno di consistenza significativamente più ridotta (€ 1.196.366,60 rispetto ad € 11.963.666,00) da ripartire, non in modo omogeneo, come chiesto dal Pubblico ministero, ma in quote disomogenee (80% alla società e residuo 20% alla MASTROFINI).

Al riguardo, affermava che:

- il rapporto di servizio derivava dall'inserimento della società FIUMICINO TRIBUTI s.p.a. nel procedimento pubblicistico di gestione delle violazioni al codice della strada, in virtù del vincolo contrattuale assunto a seguito di affidamento del servizio mediante gara. In termini funzionali, detto rapporto era da considerare sussistente anche per la MASTROFINI la quale, pur non rivestendo il ruolo di parte contrattuale del Comune di Fiumicino nell'ambito del contratto di servizio affidato, per l'ufficio ricoperto, si era ingerita nell'esecuzione dello stesso;
- pur non sussistendo una previsione contrattuale che inequivocabilmente onerasse la società FIUMICINO TRIBUTI di trasmettere ad Equitalia i ruoli resi esecutivi dal Comune, tale obbligo era comunque da ritenere sussistente. E ciò tenuto conto del fatto che un simile adempimento, sia prima che dopo i fatti di causa, era stato curato dalla società, la sola ad avere le credenziali informatiche per provvedere all'invio, e che, perciò, una ragionevole interpretazione delle clausole contrattuali secondo buona fede, tenendo conto del dovere di agire in modo da preservare gli interessi della controparte contrattuale, avrebbe dovuto indurre a ritenere gravante sulla società l'obbligo di inviare i ruoli all'agente della riscossione. In ogni caso, la

circostanza che la società avesse costantemente assecondato il convincimento del Comune circa la spettanza dell'adempimento proprio alla società, non la esonerava, in assenza di inequivoche manifestazioni di dissenso rispetto alla prassi costantemente seguita, dal continuare a compiere quell'adempimento secondo lo schema della *negotiorum gestio*;

- la riconosciuta sussistenza in capo alla società dell'obbligo negoziale di trasmissione dei ruoli ad Equitalia determinava l'applicazione del regime probatorio della responsabilità contrattuale: in questa prospettiva, a fronte della dimostrazione, da parte della Procura agente, dell'inadempimento di quell'obbligo (attraverso l'evocazione di documentazione contraffatta – lettere di vettura, note di attestazione del corriere, e-mail automatiche generate da sistemi di Equitalia - al fine di far apparire come avvenuta la trasmissione dei ruoli), la società non aveva fornito la prova del fatto estintivo dell'obbligazione a suo carico, dimostrando l'avvenuto corretto adempimento o l'impossibilità della prestazione per causa ad essa non imputabile;

- l'inadempimento era riconducibile ai convenuti a titolo di colpa grave, rappresentando l'omissione dell'invio dei ruoli all'agente della riscossione una inescusabile violazione dell'assetto contrattuale e della prassi in essere tra le parti, aggravata peraltro dalle rassicurazioni fornite dai convenuti al Comune a seguito della riunione del 2013, quando ancora i crediti non erano prescritti. Inoltre, l'inadempimento presentava una connotazione particolarmente grave, in ragione della rilevanza dell'interesse erariale sotteso alla riscossione delle sanzioni

da violazione del codice della strada per un intero esercizio, interesse

che avrebbe richiesto un livello minimo di prudenza e accortezza

nell'assicurarsi che l'operazione di trasferimento dei dati fosse

avvenuta con successo;

- occorre procedere alla riqualificazione del danno in termini non di

perdita di introiti di sicuro incameramento, come implicitamente

ritenuto dalla Procura erariale, ma di perdita di *chance* ossia come

danno emergente, attuale e certo, ricollegabile alla privazione di una

prospettiva favorevole, già presente nel patrimonio del soggetto: la

riscossione delle somme iscritte a ruolo, infatti, non dipende

esclusivamente dalle condotte dell'ente creditore e del riscossore, ma

presuppone anche il pagamento da parte del soggetto sanzionato,

fattore esogeno ed aleatorio rispetto al procedimento di riscossione.

Sicché la prescrizione del diritto di credito si traduce nella perdita per

l'amministrazione della possibilità di conseguire entrate di incerta

riscossione;

- la diversa qualificazione del danno si riverberava sulla sua consistenza

che non poteva essere pari al valore nominale dei crediti prescritti, ma,

avrebbe dovuto essere determinata, in via equitativa, tenendo conto del

fisiologico tasso di riscossione coattiva registrato all'epoca che, per il

Comune di Fiumicino, nel periodo 2012-2019, era risultato essere pari

ad una quota di circa il 25% del carico affidato al concessionario,

nonché del mancato pagamento dell'aggio di riscossione e delle

pertinenti spese delle procedure esecutive per i ruoli annullati (per

sgravio o inesigibilità), stimate in un ulteriore 5%. Conseguentemente

il danno era riquantificato nella minore misura del 20% (25% - 5%)

dell'importo richiesto in citazione, ossia in € 2.392.733,20;

- detto importo, tuttavia, era ritenuto solo in parte ascrivibile alle condotte dei convenuti: una quota rilevante, stimata nel 50% dell'intero, era ritenuta ascrivibile all'apporto concausale del Comune che, pur avendo esternalizzato una parte rilevante del procedimento sanzionatorio, attraverso il contratto stipulato con la FIUMICINO TRIBUTI s.p.a., non si era prontamente attivato, a fronte di allarmanti segnali, per evitare la caduta in prescrizione dei crediti, e aveva seguito a non registrare in contabilità gli importi per competenza riferibili ai ruoli 2009;

- l'importo così rideterminato (pari ad € 1.196.366,60) era addebitabile, secondo il regime della parziarietà dell'obbligazione risarcitoria, in quote disomogenee tra i due responsabili: l'80% a carico della società (pari ad € 957.093,28), sulla quale incombevano gli obblighi contrattuali rimasti inadempiti che avevano determinato la prescrizione dei crediti comunali, ed il residuo 20% a carico della MASTROFINI (pari ad € 239.273,32) che aveva fornito un apporto comunque rilevante e connotato da autonoma efficienza causale nella determinazione del danno.

Avverso tale sentenza, con distinti atti, proponevano appello sia la FIUMICINO TRIBUTI spa che la MASTROFINI.

La società, con appello depositato in data 10/10/2023, innanzitutto, si doleva del rigetto dell'eccezione di prescrizione argomentando che l'esordio della decorrenza del termine quinquennale era avvenuto nel momento in cui era

stata formalizzata, nell'aprile 2015, la denuncia di un ipotetico danno erariale da parte del Comune. Le incertezze che comunque all'epoca sussistevano circa i possibili responsabili dell'illecito non precludevano l'esercizio del diritto di credito non integrando una condizione di impossibilità legale ad intraprendere iniziative di tutela.

Con il secondo motivo, contestava che su di essa gravasse l'obbligazione di trasmettere i ruoli all'agente della riscossione. Escluso che un simile adempimento fosse previsto nel contratto, negava che lo stesso potesse trovare fonte nell'assunzione volontaria e fattuale, da parte della società, di un compito spettante all'Ente. Ciò in quanto, per un verso, detta conclusione contrastava con il regime della contrattualistica pubblica che richiede sempre la forma scritta *ad substantiam* e, per altro verso, era inappropriata l'evocazione della *negotiorum gestio*, istituto operante nei confronti della P.A. solo in ipotesi eccezionali alle quali non poteva essere ricondotta la vicenda per cui v'è causa.

Con il terzo motivo di gravame, la società sosteneva che la sentenza aveva erroneamente ritenuto come disconosciute dalla Procura regionale le e-mail del 19/10/2013 generate automaticamente dai sistemi informatici di Equitalia. Tali mail esistevano realmente sebbene risultate riferibili a ruoli di un diverso ente impositore. Il mancato disconoscimento delle e-mail, ad opinione dell'appellante, escludeva la responsabilità quantomeno per l'assenza del requisito della colpa grave.

Con il quarto motivo, deduceva ulteriormente l'assenza dell'elemento soggettivo.

Infine, si doleva della misura della quota di danno imputatole, ritenendola

eccessiva.

Concludeva chiedendo di «dichiarare inammissibile la domanda di condanna al risarcimento del danno per mancata riscossione dei proventi dalle violazioni del codice della strada relativi all'anno 2009 (di cui alle forniture n. 1011 dell'11.10.2021 e n. 1012 del 22.10.2012 del Comune di Fiumicino) per l'importo complessivo di euro 11.963.666,00 per decorso del termine massimo di prescrizione o, in subordine, dichiararne l'infondatezza stante l'inesistenza dell'obbligazione che si assume inadempita in capo alla Fiumicino Tributi spa ovvero per la mancanza di dolo o colpa grave ascrivibile alla Fiumicino Tributi spa. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi giudizio».

Con appello incidentale depositato in data 16/10/2023, la MASTROFINI, pregiudizialmente, eccepiva, evocando l'art. 15 c.g.c., il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, assumendosi legittimata per via dell'esplicita affermazione che il primo giudice aveva effettuato sul punto.

A fondamento della contestazione assumeva che la FIUMICINO TRIBUTI spa non fosse qualificabile come società in house del Comune di Fiumicino, come definito per la prima volta dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 novembre 1999, C-107/1998, Teckal, trattandosi di società mista a partecipazione paritaria pubblica e privata e, perciò, difettassero le condizioni per radicare la cognizione del giudice contabile.

Con il secondo motivo, si doleva del rigetto dell'eccezione di prescrizione, articolando considerazioni, nella sostanza, sovrapponibili a quelle dell'appellante principale (inizio del decorso del termine quinquennale avvenuto in data 16/4/2015 in occasione della denuncia presentata dal

Comune di Fiumicino).

Articolava (terzo motivo di gravame), poi, considerazioni critiche avverso la ritenuta sussistenza dell'obbligo di FIUMICINO TRIBUTI di trasmettere i ruoli esecutivi all'agente della riscossione e, alla luce di tale asseritamente diverso contesto di riferimento, argomentava (quarto motivo di gravame), l'insussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave.

Infine, (quinto motivo di appello) censurava la valutazione del nesso di causalità, affermando l'esclusiva o comunque prevalente responsabilità del Comune di Fiumicino. Al riguardo segnalava che, nell'ottobre 2013, a circa un anno dal momento in cui era stata data esecutività ai ruoli (2/12/2012) riguardanti le sanzioni amministrative del 2009, l'ente locale, constatato il mancato afflusso di introiti derivanti dalla riscossione coattiva, si era limitato a richiedere chiarimenti ad Equitalia, senza però intraprendere iniziative che avrebbero potuto evitare la prescrizione dei crediti.

Sosteneva, pertanto, che, ai sensi dell'art. 1223, comma 2, c.c., avrebbe dovuto essere compiuta una valutazione basata sulla c.d. causalità ipotetica, per escludere dal risarcimento il danno che il creditore non avrebbe subito se si fosse attivato in modo adeguato, onde prevenire o controllare l'evolversi degli eventi.

Concludeva chiedendo: «- in via pregiudiziale e di rito (...) dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito (...) per l'effetto annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia nel rito;

- ancora in via pregiudiziale di merito (...) dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale (...), con conseguente radicale riforma della decisione impugnata;

		SENT. 15/2025	
		- nel merito (...) mandare assolta la dott.ssa Marta Mastrofini da ogni	
		addebito, per insussistenza dei presupposti tutti della sua responsabilità, con	
		conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla Procura	
		Regionale;	
		- in via del tutto subordinata, sempre nel merito, determinare, con adeguata	
		riduzione la quota di danno in capo alla dott.ssa Marta Mastrofini, da	
		quantificarsi anche in via equitativa per i motivi esposti nelle premesse ex	
		art.1, comma 1-bis, L. n.20 del 1994 e succ. modif.;	
		- sempre in via graduata, esercitare comunque nel modo più ampio il potere	
		riduttivo, sussistendo nella fattispecie tutti i presupposti per il suo esercizio,	
		con conseguente diminuzione, nella misura massima possibile, l'ammontare	
		del danno che dovesse essere ascritto alla dott.ssa Marta Mastrofini.	
		Con vittoria di spese, competenze ed onorari e ogni conseguenza di legge».	
		Con conclusioni rassegnate in data 26/7/2024, la Procura generale	
		argomentava l'infondatezza dei motivi di appello, conclusivamente chiedendo	
		la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli appellanti al	
		pagamento delle spese del grado.	
		All'udienza del 17/9/2024, i difensori degli appellanti, avv. Fabio Francario,	
		in rappresentanza di FIUMICINO TRIBUTI s.p.a. e avv. Antonio Martini, in	
		rappresentanza di MASTROFINI Marta, ed il rappresentante della Procura	
		generale, v.p.g. Arturo Iadecola, enunciavano le rispettive conclusioni,	
		svolgendone i motivi, come compendianti nel verbale d'udienza.	
		La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
		DIRITTO	
		1. Riunione	
		13	

In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., la riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni promosse separatamente contro la medesima sentenza.

2. Eccezione di difetto di giurisdizione

L'appellante incidentale MASTROFINI, con il primo motivo di gravame, ha contestato la giurisdizione della Corte dei conti che il primo giudice aveva espressamente affermato all'esito della (negativa) valutazione della pertinente eccezione formulata dalla FIUMICINO TRIBUTI spa.

Quest'ultima, in particolare, aveva dubitato della sussistenza della giurisdizione del giudice contabile ritenendo che, poiché veniva in rilievo l'esigenza di accertare la falsità di atti riguardanti la consegna dei ruoli ad Equitalia, si verteva in un ambito riservato, per legge, alla cognizione del giudice ordinario, che avrebbe dovuto, perciò, essere investito attraverso la querela di falso.

La Corte territoriale, tuttavia, ha escluso la ricorrenza di una simile esigenza evidenziando che la documentazione prodotta dalle difese dei convenuti a supporto del presunto adempimento della trasmissione dei ruoli all'agente riscossore, era in copia, peraltro non autenticata, la cui conformità all'originale (o addirittura la sussistenza di un originale) era stata contestata dalla Procura attrice. Pertanto, veniva in rilievo solo la questione della «*efficacia probante delle copie depositate dalle difese*», aspetto quest'ultimo rientrante nella potestà cognitiva di questo giudice, in base all'art. 95 c.g.c., e costituente scrutinio nel merito della domanda.

La circostanza che il primo giudice abbia affrontato, a ciò sollecitato dalla eccezione della FIUMICINO TRIBUTI spa, il profilo della giurisdizione è

ritenuta dall'appellante incidentale un appropriato innesco della sua

legittimazione a proporre, per la prima volta in appello, l'eccezione di difetto

di giurisdizione, evocando il disposto dell'art. 15, comma 2, c.g.c.

Della legittimazione sembra convinta anche la Procura generale che, in sede

di conclusioni, ha espressamente ritenuto la doglianza «*ammissibile ai sensi*

dell'art. 15, comma 2, c.g.c.», sebbene infondata.

L'eccezione è, tuttavia, inammissibile.

A ben vedere, la norma che le parti assumono costituisca la fonte di

legittimazione a proporre l'eccezione (il citato comma 2 dell'art. 15) è una

previsione destinata a perimetrare la cognizione del giudice

dell'impugnazione.

Essa, infatti, per i giudizi celebrati in grado di appello, sterilizza la possibilità

del giudicante di rilevare in via officiosa il difetto di giurisdizione e

condiziona l'approfondimento sul punto alla presenza di uno specifico motivo

dedotto a contrasto del capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito

o esplicito, abbia statuito sulla giurisdizione.

Non definisce, invece, i limiti che le parti hanno di proporre l'eccezione nei

giudizi di impugnazione.

Per individuare tali limiti, la norma di riferimento è l'art. 193, comma 1, c.g.c.

secondo cui «*Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove*

domande, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono

dichiarate inammissibili d'ufficio».

Posto che l'eventuale difetto di giurisdizione sfugge alla rilevabilità d'ufficio

in sede di appello, la pertinente questione deve essere necessariamente

veicolata attraverso una eccezione di parte.

Tuttavia, una simile eccezione, se non proposta nel sottostante grado, si configura come “nuova” e, in quanto tale, si pone in contrasto con il limite di proponibilità di cui all’art. 193, comma 1, c.g.c.

Nella vicenda in esame, la MASTROFINI, pur avendo superficialmente evocato, in primo grado, l’istituto del *in house providing* (pag. 27 della memoria di costituzione in primo grado «*La Fiumicino Tributi S.p.A. è una società mista del Comune di Fiumicino e di MT SpA, costituita nel dicembre del 1999 ex art. 52 del d.lgs. 446/1997, opera da 23 anni sul territorio del Comune di Fiumicino, al di fuori del sistema dell’in house providing, affiancando gli Uffici Comunali nella gestione dei tributi locali (...)»*) non aveva formulato, in quella sede, alcuna eccezione di difetto di giurisdizione, fondata sulla assenza dei connotati tipici dell’istituto dell’*in house providing*. D’altra parte, né la Procura regionale agente né, autonomamente, il primo giudice hanno mai qualificato la FIUMICINO TRIBUTI come società *in house* del Comune di Fiumicino.

Il tema, quindi, non è mai stato controverso.

La mancata articolazione, nel primo grado del giudizio, di una specifica eccezione per contestare la giurisdizione del giudice contabile sterilizza la facoltà di proporre, per la prima volta in appello, la questione, ostandovi il disposto dell’art. 193, comma 1, c.g.c.

In altri termini, deve procedersi ad una lettura combinata della disposizione appena menzionata e dell’art. 15, comma 2, c.g.c.: il capo della pronuncia di primo grado che abbia statuito, in modo implicito o esplicito, sulla giurisdizione, può essere oggetto di esame da parte del giudice del gravame se il difetto di giurisdizione sia stato dedotto con specifico motivo di

impugnazione; tuttavia, una simile iniziativa è condizionata al fatto che

l'auspicata rimeditazione si ponga in continuità con analoga iniziativa

precedentemente intrapresa.

D'altra parte, l'introduzione per la prima volta in appello della questione del

difetto di giurisdizione finirebbe per dar luogo ad un'iniziativa assai poco

congruente con le fisiologiche dinamiche del processo, poiché si porrebbe in

contrasto con il dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo

sancita dall'art. 3 c.g.c.

In ogni caso, quand'anche si potesse valutare nel merito l'eccezione, la stessa,

comunque, risulterebbe infondata.

Ed infatti, l'evocazione dell'istituto dell'*in house providing* nella vicenda in

esame risulta essere del tutto eccentrica rispetto alla *causa petendi* della

responsabilità amministrativa contestata dalla Procura regionale ai convenuti.

La valorizzazione della peculiare conformazione dei rapporti tra società

partecipata ed ente partecipante, compendiata nella formula dell'*in house*

providing (così dovendosi intendere, secondo principi fissati sia dalla

giurisprudenza eurounitaria che nazionale, poi recepiti dal legislatore nel che

nazionale quella società costituita da uno o più soggetti pubblici per l'esercizio

di pubblici servizi, senza la partecipazione di capitali privati, eccetto quella

prevista da norme di legge in forme che non comportino controllo o potere di

veto, che statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli

enti partecipanti- almeno l'80 per cento del fatturato- e la cui gestione sia per

statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitato dagli enti

pubblici sui propri uffici), è volta a consentire – fra l'altro – l'impiego dello

strumento della responsabilità amministrativa per lesioni che pur attingendo il

	SENT. 15/2025	
	patrimonio sociale finiscono per concretarsi in compromissioni del pubblico	
	erario, evitando l'altrimenti necessario convogliamento di iniziative di tutela	
	negli ordinari schemi delle azioni sociali di responsabilità.	
	Nel caso in esame, invece, non si realizza una simile evenienza: il danno si	
	assume inferto direttamente al patrimonio del Comune di Fiumicino	
	(irrimediabile perdita di risorse finanziarie fisiologicamente introitabili)	
	attraverso condotte di soggetti (società esterna e suo esponente di vertice)	
	legati da un rapporto di servizio con l'ente locale radicato su un peculiare	
	assetto contrattuale.	
	3. Prescrizione	
	Il primo giudice ha rigettato le eccezioni di prescrizione formulate dagli allora	
	convenuti rilevando l'insufficienza, ai fini dell'esordio del decorso del termine	
	di prescrizione, della conoscenza, da parte del Comune di Fiumicino,	
	dell'evento dannoso (perdita del diritto a riscuotere le entrate da sanzioni per	
	violazioni del codice della strada per intervenuta prescrizione dello stesso, a	
	seguito della mancata notifica delle cartelle esattoriali dei relativi ruoli	
	esecutivi).	
	Infatti, ad opinione della Corte territoriale, gli elementi di conoscenza riversati	
	nella denuncia effettuata alla Procura della Corte dei conti in data 16/4/2015	
	erano, all'epoca, ancora superficiali e parziali, come tali inidonei a consentire	
	l'azionabilità della pretesa risarcitoria, essendo ancora ignoti sia il fatto	
	illecito causativo della prescrizione delle somme dovute a titolo di sanzione	
	sia gli autori dello stesso.	
	Tant'è che i pochi dati inizialmente disponibili sembravano far emergere	
	carenze dell'agente della riscossione (omissione di iniziative per la riscossione	
	18	

SENT. 15/2025

coattiva a fronte di ruoli esecutivi tempestivamente trasmessi dall'ente locale),

in considerazione delle quali, peraltro, in data 17/11/2016, lo stesso agente era

stato costituito in mora.

I più accurati approfondimenti, innescati dalle informazioni che Equitalia

Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Sud s.p.a.) aveva fornito per

confutare gli iniziali addebiti con la memoria del 1/12/2016 e compendiat

nella relazione del 16/2/2018 della Guardia di Finanza, organo delegato dalla

Procura regionale a svolgere approfondimenti, portavano ad escludere la

congettura iniziale, facendo emergere la responsabilità degli odierni

appellanti, i quali, omettendo di trasmettere i ruoli esecutivi all'agente della

riscossione, avevano causato la perdita per prescrizione dei crediti relativi a

sanzioni per violazioni del codice della strada relativi all'annualità 2009.

Tale ricostruzione è pienamente condivisibile e deve essere confermata.

Invero, nella vicenda in esame gli elementi di conoscenza inizialmente

disponibili e prontamente portati all'attenzione della Procura regionale erano

circoscritti all'esistenza di una anomalia riguardante la mancata effettuazione

di adempimenti dopo l'emissione di ruoli esecutivi relativi alla massa di

crediti della tipologia appena indicata e la conseguente perdita della possibilità

di riscuoterli coattivamente.

Tuttavia, tale dato era meramente descrittivo della sorte che quei crediti

avevano avuto, ma non era corredato di informazione di dettaglio, essenziali

per intraprendere iniziative di tutela.

I dati in quel momento disponibili sembravano far ipotizzare carenze

dell'agente della riscossione. E ciò in quanto erano stati reperiti riscontri

documentali che apparentemente inducevano a ritenere che avesse avuto

luogo, in maniera solerte, la trasmissione dei ruoli esecutivi da parte del

Comune di Fiumicino e che fossero state omesse le attività di riscossione

conseguenziali.

All'esito al contraddittorio instaurato con l'agente della riscossione emergeva,

però, l'inattendibilità di quei riscontri: le ricevute dei flussi informatici e la

documentazione comprovante la reiterazione dell'invio fisico del supporto

informatico contenente i ruoli risultavano non veritieri.

Si apriva, perciò uno scenario investigativo completamente diverso da quello

inizialmente postulato e che richiedeva un'attività istruttoria ulteriore.

In tale contesto, solo con il completamento di tali ulteriori, mirati

approfondimenti e, segnatamente con la relazione della Guardia di Finanza

che compendia le verifiche compiute e le pertinenti valutazioni, sono

divenuti percepibili i connotati della vicenda e quindi il p.m. contabile ha

potuto esercitare il diritto al risarcimento del danno erariale.

Con la conseguenza che il doloso occultamento del danno, esistente fino

all'esito degli approfondimenti istruttori si è protratto fino al 16/2/2018 (data

di redazione della relazione della Guardia di Finanze) e solo da tale momento

è iniziato a decorrere il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 2, della

l. 20/1994.

A corroborare tale conclusione vi è anche la circostanza che il progressivo

rafforzamento del quadro conoscitivo della vicenda ha caratterizzato anche le

vicende penali: il procedimento avviato sulla base della denuncia dell'aprile

2015 è stato archiviato, mentre quello successivamente iniziato tenendo conto

dei più dettagliati elementi reperiti in esito alla collaborazione offerta

dall'agente delle riscossione ha condotto ad avviare un processo che ha visto

	SENT. 15/2025	
	coinvolta la MASTROFINI per il reato di cui all'art. 409, comma 5, c.p., poi	
	concluso con la sentenza del Tribunale di Roma n. 1527/2022 del 11/10/2022	
	dichiarativa della prescrizione.	
	Quanto finora evidenziato circa il momento di esordio della decorrenza del	
	termine di prescrizione rende superfluo approfondire l'ulteriore questione,	
	sollevata dagli appellanti, del superamento del termine previsto dall'art. 66	
	c.g.c.: assumendo che l'inizio della decorrenza aveva avuto luogo nel 2015 e	
	che in data 8/8/2018 il Comune di Fiumicino aveva costituito in mora la	
	FIUMICINO TRIBUTI spa, ad opinione degli appellanti, l'inizio dell'azione	
	di responsabilità sarebbe avvenuto oltre il termine complessivo di sette anni	
	dall'esordio dello stesso.	
	Va comunque precisato che la previsione invocata a fondamento	
	dell'intervenuta prescrizione sarebbe comunque inapplicabile nel caso in	
	esame per ragioni temporali, avuto riguardo al disposto dell'art. 2, comma 2,	
	delle norme transitorie del c.g.c.	
	4. Merito	
	Prioritariamente, occorre ribadire che nella vicenda per la quale v'è causa	
	incombeva sulla FIUMICINO TRIBUTI s.p.a. la trasmissione dei ruoli resi	
	esecutivi dal Comune all'agente della riscossione per il seguito della	
	procedura di riscossione coattiva.	
	Entrambi gli appellanti hanno contestato l'esistenza, in capo alla Società, di	
	tale obbligo, che, invece, il primo giudice ha affermato, in assenza di una	
	espressa previsione negoziale, ai sensi del dovere di buona fede	
	nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e, comunque, delle norme in	
	punto di gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.), essendo pacifico che nella	
	21	

prassi attuativa la Società si è costantemente fatta carico di tale adempimento, ad esempio per i ruoli 2008, 2011 e 2012.

Secondo gli appellanti, però, i contratti della P.A. sono soggetti al vincolo della forma scritta (artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923) e l'istituto della *negotiorum gestio* non troverebbe applicazione, salvo casi eccezionali, all'attività amministrativa (appello della Società).

Inoltre, un'eventuale affermazione della sussistenza dell'obbligo darebbe luogo ad una inammissibile modificazione del contratto, soggetto alle regole dell'evidenza pubblica (appello incidentale MASTROFINI).

Le doglianze sono infondate.

Invero, il contratto di appalto per il «*noleggio, installazione, gestione e manutenzione di postazioni digitali fisse atte all'accertamento ed al rilevamento delle infrazioni alle norme di circolazione e per la gestione del procedimento sanzionatorio per violazioni al codice della strada*», stipulato in data 11/4/2008, prevedeva a carico dell'appaltatore (per quanto di rilievo in questa sede) la fornitura del «*servizio di gestione del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al nuovo codice della strada accertate mediante i sistemi di cui alla precedente lettera a), con fornitura e manutenzione del relativo software gestionale e cura della spedizione dei verbali ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale*» (art. 2, comma 1, lett. b) .

Ai fini della esatta perimetrazione degli obblighi gravanti sull'appaltatore, non occorre fare ricorso all'istituto della *negotiorum gestio* (evocato dal primo giudice) in quanto ciò presupporrebbe che, all'epoca, sussistesse un incontrovertibile impedimento all'esercizio delle competenze assegnate agli

uffici pubblici (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2944).

A ben vedere, una simile ricostruzione è poco congruente con l’assetto gestionale risultante dal contratto di appalto con il quale è stata esternalizzata la porzione di attività riguardante la trasmissione dei ruoli all’agente della riscossione competente a curare l’esazione coattiva delle multe: applicando i fisiologici criteri di interpretazione dei contratti, infatti, pianamente, emerge che quell’adempimento gravava sulla FIUMICINO TRIBUTI.

Inoltre, è irrilevante l’evocata indispensabilità della forma scritta dei contratti pubblici e della necessità dell’evidenza pubblica. Non venendo in rilievo un’esigenza di integrazione postuma del contenuto del contratto, nessun effetto pregiudizievole può essersi prodotto, semplicemente perché quell’obbligo, essendo già ricompreso nell’assetto negoziale, né avrebbe dovuto essere specificamente filtrato attraverso gli usuali meccanismi di confronto concorrenziale né avrebbe dovuto essere autonomamente formalizzato per iscritto.

Per indagare quale sia stata la “*comune intenzione delle parti*” occorre “*non limitarsi al senso letterale delle parole*” (art. 1362, comma 1, c.c.), non in grado, nel caso di specie, di far individuare inequivocabilmente l’assetto dei rispettivi obblighi negoziali, ma valutare il comportamento complessivo delle parti “*anche posteriore alla conclusione del contratto*” (comma 2), il tutto secondo il canone della buona fede (art. 1366 c.c.).

Orbene, in tale prospettiva, sono dirimenti due constatazioni.

In primo luogo, risulta incontestato che tanto nell’esercizio precedente il 2009 (nel 2008), che negli esercizi successivi (2010 e 2011) la trasmissione dei ruoli all’agente della riscossione è stata, senza contestazioni, tentennamenti o

rimostranze di sorta, effettuata dalla FIUMICINO TRIBUTI s.p.a..

In secondo luogo, del pari incontestato è che la MASTROFINI fosse l'unica dotata delle credenziali per l'*upload* dei ruoli esecutivi nel sistema informatico dell'agente della riscossione (cfr. nota dell'8/6/2017, all. 11 dell'atto di citazione, cartella I).

Tali conducenti elementi, poi, sono ulteriormente avvalorati da dichiarazioni di persone escusse nel corso delle indagini:

- OMISSIS, all'epoca dei fatti dirigente della Polizia Locale del Comune di Fiumicino, risulta essere stato, in data 5/12/2012, convocato dalla dott.ssa Mastrofini presso la sede della società ai fini della firma dei frontespizi dei ruoli per la successiva trasmissione ad Equitalia (cfr. verbale di sommarie informazioni, all. 11 atto di citazione, cartella E);

- OMISSIS, all'epoca dei fatti istruttore di Polizia Locale del Comune di Fiumicino con l'incarico di responsabile del procedimento amministrativo connesso a quello sanzionatorio, nel descrivere le attività svolte dalla Fiumicino Tributi S.p.a. in virtù della convenzione, specifica come le stesse si estendessero a curare il buon esito dell'iscrizione a ruolo e il continuo interfacciarsi con l'agente della riscossione. Più in dettaglio, le dichiarazioni del funzionario specificano che – in base alla prassi in essere per le forniture di ruolo precedenti a quelle del 2009 – lo stesso ha curato personalmente l'esecutività dei prospetti elaborati da Equitalia, apponendovi il timbro del Comandante della Polizia locale e dell'Ente, sottoponendoli alla firma del citato dirigente, nonché consegnandoli alla Fiumicino Tributi

	SENT. 15/2025	
	s.p.a. che, in forza della convenzione, ne curava l’inoltro ad Equitalia	
	Servizi per la produzione delle relative cartelle.	
	Dunque, nello specifico contesto di riferimento, la società appaltatrice e, per	
	essa, il suo esponente di vertice, avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione	
	dei ruoli esecutivi all’agente della riscossione.	
	Sulla mancata trasmissione, poi, si sono innestate iniziative tendenti a	
	mascherare l’inadempimento (produzione di ricevute di trasmissione	
	telematica inattendibili per tentare di documentare il regolare invio;	
	presentazione di lettere di vettura artefatte per dimostrare il re-invio su	
	supporto digitale fisico tramite corriere), con l’intento di immunizzare la	
	società dalle responsabilità connesse alla perdita del diritto a riscuotere	
	coattivamente le multe e, in definitiva, alla perdita del relativo credito.	
	In questa sede, può prescindersi dal compiere il minuzioso esame delle	
	condotte imputabili agli appellanti e dell’incidenza causale delle stesse sulla	
	produzione degli ascritti danni.	
	E ciò in ragione del fatto che l’analisi compiuta dal primo giudice, ovviamente	
	valutata alla luce delle contestazioni formulate negli appelli (che, in realtà,	
	replicano, nella sostanza, doglianze già formulate nel precedente grado di	
	giudizio e, come tali, pienamente metabolizzate nella motivazione della	
	decisione impugnata), risulta immune da censure, integralmente condivisibile	
	e, perciò, da confermare.	
	Al riguardo, non può essere ignorato che il codice della giustizia contabile ha	
	imposto un canone di sinteticità per ogni prodotto degli attori del processo	
	(art. 5). La tecnica redazionale improntata al canone della sinteticità è imposta	
	anche al giudice, i cui atti sono espressamente contemplati come soggetti	
	25	

all'indicato principio generale. Inoltre, l'esigenza di sinteticità è ribadita, al fine di sottolineare l'imperatività del principio, con riferimento alla motivazione della sentenza (art. 17, comma 1, norme di attuazione del c.g.c.) che deve consistere nella «*concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata*».

Ebbene, la scelta legislativa di modellare l'architettura della motivazione sul canone della sinteticità esclude che, allorquando i profili di gravame rappresentino la riproposizione di contestazioni già introdotte a contrasto della prospettazione accusatoria dell'atto di citazione, possa farsi luogo al convogliamento nella decisione di secondo grado di tutto il condivisibile percorso argomentativo meticolosamente svolto dal primo giudice.

In definitiva, laddove i motivi di appello non appaiano in grado di condurre ad un apprezzamento dei fatti diverso da quello compiuto dalla Corte territoriale, sarebbe sommamente incoerente con il più volte menzionato precetto della sinteticità una motivazione che replicasse il condiviso percorso argomentativo, contenuto nella decisione impugnata, che ha condotto alle statuizioni di condanna.

D'altra parte, la piena conformità ai principi del processo civile (indubbiamente non dissimili da quello contabile, anche avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 7, comma 2, c.g.c.) della descritta architettura della motivazione è pacificamente riconosciuta dalla Corte di cassazione (cfr. ord. n. 28139 del 5/11/2018; sent. n. 21037 del 23/8/2018; sent. n. 14786 del 19/7/2016; sent. n. 3636 del 16/2/2007).

Pertanto, sono integralmente da confermare le argomentazioni del primo giudice posta a fondamento degli addebiti.

Sono anche da ribadire le considerazioni in ordine alla sussistenza

dell'elemento della colpa grave, contestata da entrambi gli odierni appellanti.

In particolare, con riferimento all'asserita esistenza di un malfunzionamento

del sistema informatico di acquisizione dei dati da parte di Equitalia, come

ben evidenziato dalla Procura generale, il Procuratore regionale ha contestato

in radice l'idoneità delle e-mail a dimostrare l'avvenuto caricamento dei ruoli

da parte della Società: *«in merito alla mail di Equitalia del 19.10.2013 (all.10,*

doc. 22) si ribadisce che tale documento non costituisce prova

dell'adempimento da parte dei convenuti della comunicazione dei dati a

Equitalia. Sul punto si precisa, inoltre, che Equitalia ha verificato che il

numero della fornitura dei ruoli (n. RU0370130093037 e n.

RU0370131009317) ivi indicato apparteneva ad altro ente e non al comune

di Fiumicino, come risulta confermato dal responsabile dell'unità

organizzativa gestione produzioni ruoli di Equitalia (ing. OMISSIS) nel

verbale redatto dalla Guardia di Finanza in data 25.5.2017 (all.10, doc.10).

Infine, come risulta dal verbale sopra citato, la mail del 19.10.2013 non è la

ricevuta della trasmissione all'agente della riscossione del flusso informatico

ma è una mail inviata in automatico dai sistemi di Equitalia per avvisare della

pubblicazione delle liste ruoli all'utente registrato per la visualizzazione del

servizio (all.10, doc.10)» (cfr. pagg. 16 s. atto di citazione PR).

A fronte di questa eccezione, sarebbe stato onere dei convenuti dimostrare di

aver effettuato il caricamento dei dati. Questa prova manca del tutto.

Peraltro, anche l'asserita iniziativa di rimedio (trasmissione fisica del cd rom

tramite corriere) si è rivelata simulata (cfr. alterazioni delle lettere di vettura).

In definitiva, l'attendibilità dei robusti risconti dell'inadempimento non è in

alcun modo contraddetta o, almeno, attenuata da allegazioni difensive.

A fronte di un simile scenario, caratterizzato da macroscopiche violazioni dell'assetto contrattuale e aggravato peraltro dalle rassicurazioni fornite al Comune dalla FIUMICINO TRIBUTI di aver dato seguito all'invito di Equitalia a ritrasmettere i ruoli, formulato nel corso di un incontro tenutosi nell'ottobre 2013 fra esponenti dell'ente locale e dell'agente della riscossione, promosso dal primo per rappresentare la criticità della mancanza di incassi relativi ai ruoli dell'anno 2009, le condotte assumono una connotazione colposa che travalica abbondantemente la soglia della gravità anche tenuto conto, per un verso, della rilevanza dell'interesse erariale sotteso agli adempimenti da compiere e, per altro verso, della semplicità della condotta alternativa lecita.

Infine, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, appaiono congruamente stimate le quote di danno addebitate ai medesimi.

Si consideri in proposito che è frutto di una ragionevole valorizzazione sia la porzione di danno scorporata in considerazione della prognosi di reale riscuotibilità delle somme e iscritte a ruolo e cadute in prescrizione (25% dell'intero), sia la decurtazione dell'aggio non corrisposto al concessionario e delle spese non sostenute relative alle procedure esecutive per i ruoli ipoteticamente annullati per sgravio o inesigibilità (ulteriore 5% dell'intero).

L'importo così quantificato (€ 2.392.733,20 pari al 20% del danno complessivamente contestato) è stato poi ritenuto addebitabile solo in parte (quota del 50%) in ragione del concorso causale del Comune danneggiato («*ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.*»), per aver omesso di effettuare il necessario monitoraggio sulla gestione del servizio esternalizzato anche

allorquando erano emersi allarmanti segnali sull'imminente rischio di caduta in prescrizione dell'ingente massa di crediti e per aver continuato a non registrare in contabilità i crediti per i ruoli 2009, pur dopo aver ricevuto apparenti rassicuranti sul caricamento a sistema delle pertinenti partite contabili.

L'importo così quantificato (€ 1.196.366,60, dichiarato già comprensivo di rivalutazione e da incrementare dei soli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado) è stato, poi, dal primo giudice, ripartito in maniera disomogenea tra i due responsabili: l'80%, pari ad € 957.093,28, alla FIUMICINO TRIBUTI s.p.a, considerando il suo *«contributo principale nell'inadempimento dell'obbligo di trasmissione dei ruoli e nella causazione del conseguente danno»*, ed il residuo 20%, pari ad € 239.273,32, alla MASTROFINI per l'apporto *«comunque rilevante e connotato da autonoma efficienza causale nella determinazione del danno»*.

Le argomentazioni che gli appellanti hanno formulato per tentare, prima, di ridurre la consistenza del danno complessivamente addebitabile e, poi, per ottenere una diversa distribuzione del pertinente onere, vicendevolmente cercando di accrescere la quota del corresponsabile, sono di carattere meramente assertivo, reiterative di quanto già rappresentato in primo grado e pertanto non in grado di condurre ad un apprezzamento diverso da quello che ha motivato compiutamente la Corte territoriale.

5. Conclusioni

Conclusivamente, gli appelli sono da rigettare e, per l'effetto, devono essere integralmente confermate le statuizioni di condanna di cui all'impugnata sentenza.

SENT. 15/2025

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, a beneficio dello Stato, nella misura indicata in dispositivo, distribuendo il relativo onere tra i condannati in parti uguali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli iscritti al n. 61079, li rigetta e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano a beneficio dello Stato nella misura di euro 192,00 (CENTONOVANTADUE/00) distribuendo il relativo onere tra i condannati in parti uguali.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Roberto Rizzi

dott.ssa Daniela Acanfora

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 15 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco